

IN BREVE n. 09 - 2023
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PENSIONI ENPAM ED INPS. ECCO COME SI RIVALUTANO GLI ASSEGNI DOPO L'INFLAZIONE da Doctor News di sabato 25 febbraio 2023

[Pensioni Enpam ed Inps. Ecco come si rivalutano gli assegni dopo l'inflazione \(doctor33.it\)](https://www.doctor33.it)

L'inflazione e il costo della vita aumentano dell'8,1%, è il dato definitivo. E i pensionati Inps -non tutti - hanno iniziato a percepire sia l'aumento sia gli arretrati. Per medici e dentisti iscritti Enpam il ritocco sta arrivando. Come riferisce il sito della Fondazione, l'Enpam rivaluta per il 2023 al 75% le pensioni delle gestioni del Fondo di previdenza generale (quota A e quota B) e del Fondo della medicina convenzionata (medici di famiglia-pediatri e specialisti) ed accreditata (specialisti convenzionati esterni) fino al limite di 4 volte il trattamento minimo Inps, pari ad euro 2101,52 lordi. Per chi superasse tale limite di reddito, rivaluterà al 50% la parte della pensione mensile eccedente i 2101,52 euro lordi. Ma attenzione, queste sono fin qui intenzioni: per procedere, la Fondazione deve attendere il via libera dei ministeri vigilanti. Al momento in cui ci sarà l'ok dei dicasteri di Lavoro ed Economia, arriverà l'aumento del mese con gli arretrati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Per ottenere i pagamenti bisognerà attendere probabilmente la primavera. I professionisti avranno la possibilità di conoscere l'importo della rivalutazione controllando la voce "Integrazione Istat" nel loro cedolino.

Prestazioni assistenziali Enpam - La Fondazione rivaluta poi del 100% l'importo minimo della pensione di inabilità assoluta e permanente dei fondi speciali. E rivaluta allo stesso modo altre prestazioni assistenziali quali quelle agli iscritti al Fondo di previdenza generale, gestione "Quota A", pensionati e familiari superstiti, tra cui i contributi per l'ospitalità in casa di riposo, per l'assistenza domiciliare e le prestazioni per calamità naturali. L'Enpam adeguerà al costo della vita pure gli importi minimi dell'indennità di maternità, che diventeranno alla fine di oltre 1.100 euro superiori a quelli previsti dalla legge. Per i liberi professionisti in Quota B, si rivalutano al 100% le prestazioni assistenziali aggiuntive. L'adeguamento è deliberato anche in favore dell'inabilità temporanea degli iscritti e i neoiscritti alla gestione di Quota B e per i sussidi ai liberi professionisti che hanno subito un azzeramento del reddito a causa di una calamità naturale.

Pensioni Inps - Per gli ex medici dipendenti ora pensionati, l'adeguamento all'inflazione appare leggermente meno vantaggioso, anche se le situazioni vanno viste caso per caso. Se, infatti, l'Enpam ha deliberato di incrementare in percentuale gli importi con il dato definitivo dell'inflazione 2022 pari all'8,1%, l'Inps ha invece considerato un dato provvisorio del 7,3%. Inoltre, se gli aumenti sono

scattati subito per i redditi più bassi, chi percepisce oltre 4 volte il minimo Inps per vederli dovrà attendere marzo, e lì arriveranno anche gli arretrati. La rivalutazione decresce gradualmente in relazione all'importo dell'assegno: il 100% -cioè tutto il 7,3% - va alle pensioni fino a 4 volte il minimo Inps (euro 2101,52 lordi), ma si scende all'85% per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo Inps (euro 2626,9 lordi), al 53% su quelli tra 5 e 6 volte il minimo (euro 3152 lordi), al 47% su quelli tra 6 e 8 volte il minimo, al 37 per gli assegni tra 8 e 10 volte il minimo, al 32 oltre le 10 volte, in questo caso l'incremento sarà del 2,336% e non certo del 7,3 del primo scaglione. I tagli alla perequazione comportano risparmi previdenziali per 2,12 miliardi di minor spesa nel 2023. Ma c'è un primo "batticuore": l'adeguamento all'inflazione per i trattamenti mensili del 2022 superiori a 4 volte il minimo Inps non sarà questo mese ma a marzo, e quel mese Inps verserà anche gli aumenti di gennaio e febbraio.

Prestazioni sociali Inps - Gli aumenti per le pensioni di invalidità sono invece stati rivalutati al 100%, a gennaio l'importo mensile dovrebbe arrivare a 313 euro mensili circa. Chi, invece, percepiva la pensione di invalidità maggiorata a 661 euro prenderà 710 euro mensili circa per 13 mensilità. Gli aumenti al 100% includono: pensione di inabilità, assegno mensile di assistenza, assegno sociale sostitutivo, pensioni non reversibili per sordi e per ciechi, indennità di accompagnamento, di comunicazione, di accompagnamento cieco assoluto, indennità speciale, di frequenza, di talassemia, assegno sociale e pensione sociale.

AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICAZIONE ALL'ENEA

INTERVENTI 2023 da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Lo scorso mese di gennaio 2023 abbiamo concluso lavori di risparmio energetico sulla nostra abitazione. Per tali interventi chiederemo la detrazione Irpef del 50%. Entro quanto tempo va fatta la comunicazione all'Enea?

Risponde Paolo Calderone

La trasmissione telematica all'Enea dei dati relativi agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica (legge n. 296/2006) e di quelli che comportano risparmio energetico (art. 16-bis del Dpr n. 917/86) deve avvenire, di regola, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Per l'anno 2023 l'Enea ha reso disponibile il portale "[Ecobonus/Bonus casa](#)", attraverso il quale trasmettere le informazioni, in data 1° febbraio 2023, avvisando gli utenti che per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023 il termine dei 90 giorni decorre dal giorno in cui è stato reso disponibile il portale.

GOVERNO - ASSEGNO DI MATERNITÀ: RIVALUTAZIONE 2023

Il Dipartimento per le politiche della Famiglia, del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 25 febbraio 2023, il Comunicato con la rivalutazione, per l'anno 2023, della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità.

L'assegno mensile di maternità, ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2023, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a 383,46 euro; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a 19.185,13 euro.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Comunicato

Rivalutazione, per l'anno 2023, della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternita' (GU Serie Generale n.48 del 25-02-2023)

La variazione nella media 2022 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno di maternita') e' pari al 8,1 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 17 gennaio 2023).

Pertanto l'assegno mensile di maternita' ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2023, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari a euro 383,46; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e' pari a euro 19.185,13.

DLGS 151 – articolo 74 - Assegno di maternita' di base

(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)

1. Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che non beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, e' concesso un assegno di maternita' pari a complessive L.2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'.
3. L'assegno e' concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4.
4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati. 4. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche' l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
6. Qualora il trattamento della maternita' corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
7. L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.
9. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, puo' essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternita' relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternita' relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000 al 31

dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. (32) ((45))

AGGIORNAMENTO (32) Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha disposto (con l'art. 13, commi 3 e 4) che " L'assegno di maternita' di base, di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, e' concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 4. Gli importi degli assegni e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.".

AGGIORNAMENTO (45) La Corte Costituzionale con sentenza 11 gennaio - 4 marzo 2022, n.54 (in G.U. 1ª s.s. 9/03/2022, n.10), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 3, lettera a), della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di maternita' i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attivita' lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali e' consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002".

BUONUSCITA, L'INDENNITÀ PEREQUATIVA È UTILE AI FINI DEL TFS

da PensioniOggi a cura di Valerio Damiani

Istruzioni Inps alle pubbliche amministrazioni al fine di computare correttamente ai fini dell'indennità di buonuscita l'indennità di perequazione ex art. 31 del Dpr 761/1979.

Aggiornati i criteri di calcolo per il computo della cd. «indennità de maria» sul TFS per il **personale universitario distaccato presso aziende ospedaliere**. Lo rende noto l'Inps nel **messaggio n. 793/2023** in cui detta istruzioni con particolare riguardo al personale appartenente alla categoria D e alle Elevate Professionalità (EP) di area non medica.

LEGGI IN

<https://www.pensionioggi.it/notizie/fisco/buonuscita-l-indennita-perequativa-e-utile-ai-fini-del-tfs#:~:text=Istruzioni%20Inps%20alle,aziende%20ospedaliere>.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 793 del 23 .02.2023 (allegato 055)

GENITORIALITÀ, SBLOCCATI NUOVI FONDI da EnpamPrevidenza n.6 del 24 febbraio2023 a cura della Redazione

Il Consiglio di amministrazione dell'Enpam ha sbloccato 1,2 milioni di euro aggiuntivi per pagare il sussidio bambino a tutte le mamme che avevano i requisiti per ottenerlo nel 2022, ma non l'avevano ricevuto in tutto o in parte a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati.

La cifra deliberata dal Cda il 23 febbraio scorso – precisamente 1.266 milioni di euro – andrà a beneficio di 633 figli di dottoresse.

Nello specifico, 318 sono le mamme che non avevano ricevuto nulla e che nei prossimi giorni avranno un bonifico pari a 2mila euro per figlio nato (il bonus, infatti, si moltiplica se nascono dei gemelli).

Ad altre 296, che avevano invece diritto a un sussidio di 4mila euro poiché libere professioniste contribuenti alla Quota B, riceveranno invece i 2mila euro che mancavano.

Da quando sono state lanciate le nuove misure a sostegno della genitorialità, è la prima volta che Enpam riceve più domande rispetto al budget stanziato.

La Fondazione ha potuto comunque far fronte alla spesa perché, a differenza di altre misure assistenziali, questi sussidi possono essere pagati con i proventi degli investimenti patrimoniali.

Intanto per il 2023 sono già pronti più il doppio dei fondi preventivati nel 2022, anche perché la Fondazione spera quest'anno di essere autorizzata ad erogare i sussidi bambino non solo alle madri-medico o dentiste ma anche ai padri iscritti come medici od odontoiatri.

Il bando per quest'anno verrà pubblicato nei prossimi mesi.

CASSAZIONE - VALUTAZIONE DI POSSIBILE DISCRIMINAZIONE PER MATERNITÀ

Con ordinanza n. 3361 del 3 febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che il “*presupposto della disciplina in tema di discriminazione è rappresentato dal fatto che la discriminazione viene realizzata attraverso atti che non sono intrinsecamente e dichiaratamente discriminatori; tali condotte neutre debbono essere collocate nel più ampio contesto delle concrete circostanze e onde verificare se il complesso degli elementi acquisiti risulta idoneo a sorreggere il ragionamento presuntivo sotto il profilo della precisione e concordanza (ma non anche della gravità) circa la esistenza di un possibile fattore di discriminazione nella scelta datoriale di non consentire la conversione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato*”.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile - Ordinanza n. 3361 dep. il 3 febbraio 2023

FRANCOBOLLI ITALIA 2023 - NUOVE EMISSIONI



- **Francobollo celebrativo dell'Ordine nazionale dei Giornalisti, nel 60° anniversario dell'istituzione**

Data di emissione: 16 febbraio 2023

MEDICI IN SERVIZIO SINO A 72 ANNI SOLO SE CONVENZIONATI da Newsletter OMCeOMI n. 12/2023

Il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data.

Necessarie due condizioni: l'assenza di personale medico convenzionato collocabile e la disponibilità dell'interessato.

Per quanto riguarda il settore ospedaliero, per garantire la completa attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d'attesa, le regioni possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, di medici specializzandi, anche mediante proroga degli incarichi loro conferiti (secondo le misure previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).

da ECONOMIA inserto Corriere della sera di lunedì 27 febbraio 2023

TFR o FONDI ...

Nel 2022 la liquidazione lasciata in azienda (Tfr) si è rivalutata dell'8,2% netto a causa dell'elevata inflazione, mentre la previdenza complementare ha perso l'11% ...

Un'analisi complessiva, però, dice che la rendita di scorta ha la meglio ... **?!?!?**

da ARAN SEGNALAZIONI - NEWS LETTER N. 4 DEL 28 FEBBRAIO 2023

Orientamenti applicativi

Area Sanità

ASAN86a

In caso di conferimento di un incarico di direttore di dipartimento ad un dirigente medico direttore di struttura complessa a rapporto di lavoro non esclusivo, può essere riconosciuta la maggiorazione dell'indennità di posizione parte variabile di cui all'art. 39, comma 9 del CCNL 08/06/2000, gravante sul bilancio?

Le disposizioni contrattuali del CCNL dell'Area della Sanità 2016/2018 relative al sistema degli incarichi non vietano espressamente la conferibilità di un incarico di direttore di dipartimento ad un dirigente medico direttore di struttura complessa a rapporto non esclusivo; resta fermo tuttavia che la retribuzione di posizione erogabile in tal caso è solo quella di cui al comma 11 dell'art. 91.

ASAN88

Quale è la corretta applicazione dell'art. 67, comma 3 del CCNL area sanità 2016/2018 che garantisce l'assistenza legale e la consulenza tecnica anche nei procedimenti costituenti condizioni di procedibilità?

L'art. 67 in oggetto disciplina il patrocinio legale e tecnico legale da parte dell'Azienda o Ente dei dirigenti sanitari nei confronti dei quali si verifichi l'apertura di procedimenti di responsabilità civile o penale o di procedimenti giudiziari amministrativo contabili (si veda a tal proposito il penultimo periodo del comma 2 dell'art. 67). La medesima disposizione contrattuale ha per la prima volta esteso tale patrocinio anche ai "procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità" ovvero ai procedimenti giudiziari promossi ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c e alle procedure di mediazione.

È doveroso altresì precisare che nell'ambito applicativo appena descritto, l'Azienda o Ente assume ogni onere di difesa del dirigente, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio ivi incluse le trattative e gli epiloghi conciliativi intragiudiziali, solo "a condizione che non sussista conflitto di interesse". Pertanto, qualora vi sia un presunto conflitto di interessi anche solo potenziale (sempre presente nei giudizi amministrativo-contabili) l'Azienda o Ente dovrà procedere con il rimborso a posteriori delle spese legali sostenute in proprio dal dirigente solo "nel caso di conclusione favorevole del procedimento". L'avvio di un procedimento nei confronti della sola

struttura sanitaria rientra dunque nell'ambito delle casistiche e nei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 67.

Il riferimento poi alle spese legali sostenute in proprio dal dirigente solo "nel caso di conclusione favorevole del procedimento" deve intendersi riferita ad un procedimento giurisdizionale conclusosi con una sentenza passata in giudicato che escluda la responsabilità civile o penale o amministrativo-contabile del dirigente e non certo ad un epilogo intragiudiziale di conciliazione tra le parti che precede il definitivo accertamento giudiziale delle responsabilità.

L'art. 67 inoltre nulla dispone in merito alla fase (prodromica non solo al procedimento giudiziale ordinario ma anche ai suddetti procedimenti costituenti condizioni di procedibilità) delle eventuali trattative stragiudiziali il cui avvio è comunque da comunicarsi (con invito a prendervi parte) al dirigente sanitario ai sensi dell'art. 13 della legge n. 24/2017, pena la preclusione dell'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa^[1]. In tale fase, l'Azienda o Ente, ed eventualmente anche il dirigente sanitario che abbia accettato l'invito a prendervi parte con un proprio legale e consulente tecnico legale, condurranno l'istruttoria e la trattativa:

- se concludibile con un accordo stragiudiziale risarcitorio che non consente il definitivo accertamento giudiziale delle responsabilità, con oneri di spesa, di rispettiva competenza, a proprio carico;
- se non concludibile con un accordo stragiudiziale risarcitorio e successivo avvio di procedimento, l'assunzione da parte dell'Azienda di ogni onere di difesa del dirigente.

ASAN92c

Per i dirigenti sanitari, assunti a tempo indeterminato in altra disciplina rispetto quella ricoperta, e sottoposti a periodo di prova, come previsto dall'art. 12, comma 9 CCNL del 19/12/2019, può essere riconosciuta la clausola di garanzia prevista dall'art. 92 comma 2, tenendo conto dell'anzianità di servizio?

L'art. 92 comma 3 (Clausola di garanzia) (e analogamente gli artt. 18, comma 4 sull'attribuzione degli incarichi e 89 comma 2 sull'indennità di esclusività) fa riferimento all'anzianità intesa quale esperienza professionale senza alcuna precisazione in merito alla disciplina. L'art. 92, comma 3 infatti, precisa che l'anzianità cui fare riferimento è quella relativa alla valutazione effettuata per il riconoscimento del maggior valore dell'indennità di esclusività; indennità che valuta esclusivamente l'anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente a tempo determinato o indeterminato, anche presso altre Aziende ed Enti di cui all'art. 1 del predetto CCNL 19.12.2019.

Orientamenti applicativi

Area Sanità

Area Funzioni Locali

Comparto Sanità

AFL64a

Quale è la corretta applicazione dell'indennità di mancato preavviso nei CCNL 2016/2018 comparto sanità, area sanità e area funzioni locali?

Si significa che, qualora dovesse intervenire una risoluzione (rectius un recesso dell'azienda) per sopravvenuta inabilità assoluta e permanente del dipendente a proficuo lavoro, essa produrrà tutte le relative conseguenze ivi inclusa la debenza dell'indennità sostitutiva del preavviso - nell'evidente considerazione dell'impossibilità di rispettare i termini di preavviso lavorato stante le condizioni di salute del dipendente impossibilitato a rendere la prestazione lavorativa - così come previsto nei CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità, dell'area sanità e dell'area funzioni locali per i dirigenti PTA.

Si tenga infatti presente che soltanto qualora la disposizione di legge richiamata dovesse essere la Legge 335/1995, che disciplina l'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, con conseguente non ricollocabilità lavorativa, può escludersi l'erogabilità dell'indennità sostitutiva di preavviso come indicato peraltro nella citata sentenza n. 9556 del 12.4.2021 emessa dalla Corte di Cassazione.

Qualora invece il verbale di accertamento medico dovesse fare riferimento alle disposizioni legislative che disciplinano la inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro che consente la ricollocabilità lavorativa dopo il pensionamento, si applicano le disposizioni contrattuali 2016-2018 che prevedono l'erogabilità dell'indennità sostitutiva di preavviso.

CONTAGIO COVID INFORTUNIO SUL LAVORO

Il lavoratore che contrae una malattia professionale ha o non ha diritto all'indennizzo da parte dell'Inail, di polizze private? Il contagio è "infortunio sul lavoro"?

Nel 1988 la Corte costituzionale (sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988) ha dichiarato illegittimo l'art. 38 comma 2 del DPR 1124/65 nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al testo unico. Ma nel settore privato? Una infezione virale o batterica sulla cui trasmissione vi sia nozione delle modalità di contagio anche ambientale ovvero non mediato da energia meccanica, è oppure non è infortunio dotato dalle caratteristiche della accidentalità, della violenza e dell'esteriorità causali?

Interessante la segnalazione riportata da QuotidianoSanità di martedì 28 febbraio 2023 della sentenza del Tribunale di Trento nella quale il Giudice ha riconosciuto la piena indenizzabilità di un decesso da Covid ad un Medico di Medicina Generale.

LEGGI IN

[Tribunale di Trento riconosce diritto all'indennizzo per morte da Covid a un Mmg assicurato privatamente tramite l'Enpam - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)

IL REGIME DI INTRAMOENIA NON CONSENTE DI EROGARE PRESTAZIONI GRATUITE

da QuotidianoSanità a cura di Fernanda Fraioli

L'attività A.L.P.I. (c.d. intramoenia allargata), per sua natura è attività a titolo non gratuito che consente al dirigente medico di effettuare eventualmente la rinuncia solo alla quota di sua spettanza, ma non a quella pubblica che deve essere percepita e fatturata, mediante l'uso esclusivo del sistema informatizzato di prenotazione con obbligo di fattura e con l'espreso divieto per il medico di riscuotere direttamente i compensi per le prestazioni.

Corte dei Conti Regione Campania – sentenza n. 4 dep. il 10.01.2023

LEGGI IN

[Corte dei conti: "Il regime di intramoenia non consente di erogare prestazioni gratuite". Condannato medico a risarcire 70mila euro alla Asl tra danni patrimoniali e di immagine - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)

ALLEGATI A PARTE - Corte Conti Campania Sent. 4 dep.10.01.2023 (allegato 056)

CERTIFICAZIONE UNICA 2023 ONLINE DAL 16 MARZO

A partire dal 16 marzo 2023 l'INPS renderà disponibile la Certificazione Unica (CU) 2023, relativa ai redditi percepiti nel 2022.

Accedendo con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) al portale

www.inps.it – “Servizio Certificazione unica 2023 (Cittadino)” –

sarà possibile visualizzare, scaricare e stampare il modello della CU/2023 da utilizzare per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per i pensionati ciò sarà possibile anche dal servizio on-line

“Cedolino pensione”.

Dalla stessa data, la CU/2023 sarà disponibile anche sull'App INPS Mobile per dispositivi Android e Apple iOS, utilizzando le credenziali personali e il servizio “Certificazione Unica”.

In alternativa, la Certificazione Unica potrà essere richiesta tramite patronati, CAF e professionisti abilitati o tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC)

richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it

allegando una copia del documento di identità del richiedente. In tal caso, la Certificazione Unica sarà inviata dall'INPS direttamente alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta.

AGENZIA DELLE ENTRATE - REGIME SPECILE PER LAVORATORI

IMPATRIATI da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Un lavoratore che torna in Italia per esercitare un'attività di lavoro autonomo può optare per il regime fiscale degli impatriati invece che del regime dei forfettari?

Risponde Paolo Calderone

La risposta è affermativa, in presenza dei requisiti richiesti dall'**[articolo 16](#)** del decreto legislativo n. 147/2015, nella versione attualmente in vigore.

Come precisato dall' Agenzia delle entrate nella **[circolare n. 33/2020](#)**, il contribuente che rientra in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo può beneficiare del regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati, qualora valuti una maggiore convenienza nell'applicazione di tale regime speciale rispetto a quello naturale “forfettario” (optando per la fuoriuscita da quest'ultimo regime).

CASSAZIONE - RICONOSCIMENTO DEL DANNO DA ECCESSO DI

LAVORO da DplMo

Con ordinanza n. 6008 del 28 febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che per poter dimostrare una richiesta risarcitoria correlata alla imposizione per anni di condizioni intollerabili di lavoro, il lavoratore (Medico ortopedico-traumatologo dipendente Asl) si deve limitare ad allegare la documentazione relativa all'evento dannoso sofferto. In tal caso l'onere della prova si inverte ed il datore deve dimostrare di aver adottato ogni cautela per impedire l'evento dannoso.

La dimostrazione dello svolgimento di attività protrattosi oltre la normale soglia di tollerabilità sul piano dei turni di lavoro è sufficiente per confermare che si è in presenza di un ambiente nocivo con la conseguenza della responsabilità diretta del datore circa l'evento dannoso che si è verificato.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile - Ordinanza n. 6008 pubbl. il 28.02.2023

**ALLEGATI A PARTE - CASS. Sez. Lav. Civ. Ordinanza n.6008 pubb.28.02.2023
(allegato 057)**

MATERNITÀ COMUNALE, ECCO GLI IMPORTI FISSATI PER IL 2023

da PensioniOggi a cura di Valerio Damiani

Fissati dal Dipartimento Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri gli importi da corrispondere nel 2023 per le madri sprovviste di tutela obbligatoria.

La maternità comunale nel 2023 vale 383,46€ al mese e può essere concessa in presenza di un ISEE non superiore a 19.185,13€. Lo rende noto nel comunicato del 25 febbraio 2023 il Dipartimento Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'aumento fa seguito all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che lo scorso anno ha registrato una variazione al rialzo dell'8,1%.

VEDI IN

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/maternita-comunale-ecco-gli-importi-fissati-per-il-2023>

BANDI CONCORSI e OPPORTUNITA' MARZO 2023

Riportiamo alcuni bandi di concorsi segnalateci dall'On.Patrizia Toia.

Opportunità per i giovani

Qui alcune borse di studio, tirocini e altre opportunità dedicate esclusivamente ai giovani.

[Vedi tutti i bandi](#)

Bandi Europei

Qui alcuni bandi attualmente attivi a livello europeo.

[Vedi tutti i bandi](#)

Bandi Regionali

Qui alcuni bandi attivi per le regioni di mia pertinenza: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta.

[Vedi tutti i bandi](#)

Bandi e opportunità Speciale PNRR

[Vedi tutti i bandi](#)

TFR DIFFERITO PER GLI OSPEDALIERI

Il Sindacato Medici Italiani Smi riapre la questione del ritardo con cui Inps eroga le liquidazioni per i dipendenti pubblici e per la dirigenza medica e chiede la cancellazione dell'attuale periodizzazione annuale delle rate erogabili di TFS/TFR, riducendo i tempi di erogazione a massimo 3 mesi».

Smi chiede inoltre l'abbattimento immediato degli interessi attualmente previsti per l'erogazione anticipata della pensione con prestito bancario a chi ne ha bisogno.

Il trattamento di fine rapporto del dipendente pubblico non deve essere penalizzato rispetto a quello del dipendente privato: perché per il Tfr di cui godono i dipendenti pubblici assunti dal 2001 deve pagare un 2,5% del reddito del proprio lavoro?

LEGGI ANCHE

[Tfr differito per gli ospedalieri, Smi lancia battaglia legale in attesa della consulta \(doctor33.it\)](#)

LE RETRIBUZIONI RICEVUTE IN REGIME DI INTRAMOENIA SONO UTILI AI FINI DEL CALCOLO DEL TFR in DoctorNews di venerdì 3 marzo 2023 a cura della dott.ssa Maurizia Lanzano - www.dirittosanitario.net

Ai fini dell'esecuzione del calcolo del T.F.R. del medico presso una struttura sanitaria pubblica, il regime di prestazione libero-professionale intramoenia è connotato da un complesso di obbligazioni che gravano su entrambe le parti e che scaturiscono dal sottostante rapporto di lavoro subordinato che lega il sanitario all'ente pubblico da cui dipende.

Pertanto, trattandosi di voce retributive legata all'effettiva presenza in servizio, essa appare collegata al rapporto di lavoro subordinato e non a prestazioni autonome.

TUTTO CON LO SPID, MA DIFFICOLTA' SOPRATTUTTO NELLA POPOLAZIONE ANZIANA

Il Comune di Milano viene incontro agli anziani messi in difficoltà dallo Spid.

Municipi. Al via "ABC... SPID", nove tappe nei municipi per fare lo SPID e comprenderne i vantaggi

Milano, 1° marzo 2023 – È stata presentata oggi a Palazzo Marino l'iniziativa di prossimità "ABC... SPID. Crea e impara ad usare la tua identità digitale" promossa dall'Associazione di promozione sociale Migliorattivamente e da Uniting group e patrocinata dal Comune di Milano, in collaborazione con i nove municipi.

Obiettivo è andare fisicamente nei municipi per offrire l'attivazione gratuita e facilitata dello SPID per coloro che ne sono ancora sprovvisti e che necessitano di un supporto per effettuare la procedura. Oltre a ciò è previsto un affiancamento in termini di formazione per comprenderne i vantaggi e per apprendere quali sono i servizi dell'Amministrazione pubblica grazie al quale si potrà accedere.

Il progetto prevede una tappa in ciascun municipio della città all'interno di spazi comunali, quali sedi municipali, anagrafi, CAM e centri anziani. Lo SPID può essere richiesto da tutte e tutti i cittadini maggiorenni, italiani o dotati di permesso di soggiorno, residenti in Italia o all'estero. L'iniziativa, in linea con gli obiettivi del PNRR che puntano ad estendere l'identità digitale alla totalità della popolazione in Italia (ad oggi sono 34,2 milioni i cittadini e le cittadine che lo possiedono) persegue soprattutto la volontà dell'Amministrazione di non lasciare indietro nessuno nel percorso di digitalizzazione.

Ad oggi, infatti, molti dei servizi erogati dal Comune di Milano sono accessibili tramite identità digitale: oltre 1 milione sono i cittadini e le cittadine registrati ai servizi online e al Fascicolo del Cittadino, dei quali solo in 24.000 accedono con CIE e i restanti con SPID. Di questi, 500.000 sono "city user" e ogni mese si registrano più di 20.000 nuovi utilizzatori che beneficiano di notifiche

immediate per diversi servizi. E grazie a questa iniziativa si aggiunge un altro tassello al percorso di trasformazione digitale che questa Amministrazione vuole portare avanti insieme al processo di semplificazione, con servizi capillari e su misura delle singole necessità di ogni persona.

"Ci tengo a ringraziare tutti i soggetti che a pieno titolo hanno lavorato per la realizzazione di questo importante progetto – dichiara l'assessora ai Servizi civici Gaia Romani –. Come Comune avevamo già stipulato una convenzione con la Camera di Commercio per la diffusione dei servizi digitali, con questa iniziativa aggiungiamo oggi un importante tassello a supporto dei cittadini e delle cittadine, andando noi da loro, nei municipi. Se da una parte stiamo implementando i processi di efficientamento e semplificazione, dall'altra lavoriamo per promuovere momenti di orientamento e supporto dedicati a quelle persone più fragili che fanno fatica ad accedere e utilizzare gli strumenti digitali. La volontà e l'auspicio è che simili iniziative, alla luce di un progressivo invecchiamento della popolazione italiana e di una costante digitalizzazione dei servizi, diventino sempre più strutturali".

"Portare lo SPID nei municipi avvicinandoci dove risiedono le cittadine e i cittadini – afferma Layla Pavone coordinatrice del Board per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano – era un obiettivo che avevamo fissato come prioritario e della cui realizzazione siamo molto soddisfatti. L'innovazione e il digitale sono utili laddove sono accessibili a tutti e tutte ed inclusivi, e grazie a questa iniziativa ci affiancheremo e supporteremo coloro i quali non hanno ancora fatto lo SPID spiegando anche l'importanza di questo fondamentale strumento, una chiave d'accesso a servizi essenziali erogati dall'Amministrazione. Un'Amministrazione che, grazie a questo progetto nei municipi, vuole essere ancora più vicina e connessa alle persone. Senza dimenticare, inoltre, l'impatto che queste iniziative hanno nel raggiungimento della cosiddetta Città a 15 minuti".

"Il digitale viene spesso percepito dalla collettività come un mondo virtuale riservato all'élite e non come la dimensione utile a gestire più semplicemente le attività del mondo reale – prosegue Giuseppe Giorgio Pacelli, Presidente Miglorattivamente –. ABC... SPID non solo faciliterà la salita a bordo, di tutti, ma permetterà, a tutti, di poter acquisire le competenze utili per autodeterminarsi consapevolmente. Un servizio di prossimità, realmente inclusivo, realizzato grazie alla proficua sinergia tra Organizzazioni pubbliche, private e del Terzo settore".

"Quando creatività e competenze vengono messe a disposizione per generare un aiuto concreto ai cittadini si generano progetti valoriali e, per questo motivo, non potevamo non contribuire alla realizzazione di un'iniziativa come ABC... SPID – afferma Nicola Corricelli, Chief culture & New business officer di Uniting group –. Si parla sempre di più di obiettivi, temi ESG, agenda 2030. Insieme a tutti i player coinvolti l'obiettivo è non fermarsi alle promesse, ma agire davvero in quest'ottica realizzando progetti inclusivi dal valore sociale differenziale. La trasformazione digitale in essere non può e non deve escludere nessuno!".

La prima tappa di questo tour è prevista per martedì 21 marzo nel Municipio 6, in via San Paolino 18 presso CAM San Paolino. Le cittadine e i cittadini interessati a prenotare lo SPID (fino a esaurimento posti disponibili) dovranno scrivere all'indirizzo: info@migliorattivamente.org.

Di seguito il calendario dei prossimi mesi: vedi tabella allegata

ALLEGATI A PARTE - Tabella calendario (allegato 058)

**MIN.LAVORO - AUMENTO DELLE PENSIONI A PARTIRE DAL 1°
MARZO 2023** da DplMo - fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che l'articolo 1, comma 309, della

[Legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), ha rivisto il meccanismo della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per il biennio 2023-2024. Per i trattamenti pari o inferiori a quattro volte il minimo (2.101,52 € al mese ai valori lordi del dicembre 2022) la rivalutazione, pari al 100% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, è stata applicata dall'INPS a partire dal 1° gennaio 2023, determinando un incremento delle pensioni pari al 7,3%.

Dal 1° marzo 2023 sono rivalutati, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della [Legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), anche i trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS, come di seguito specificato:

- nella misura dell'85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 6,205%;
- nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 3,869%;
- nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 3,431%;
- nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 2,701%;
- nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 2,336%.

Ma sottolineiamo e vediamo l'ingiustizia dei tagli:

Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia- Ordinanza numero 213 del 17 Ottobre 2019 (in GU. 1° Serie Speciale n.48 del 27.11.2019 pag. 107):

1 - "la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure tese a paralizzarlo «esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità», poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d'acquisto delle pensioni".

2 - e attenzione continua

“ ... sul punto che ogni misura che determina perdita di potere d'acquisto produce effetti definitivi, pur se disposta per periodi limitati, poiché le successive rivalutazioni sono effettuate sull'importo intaccato dal precedente blocco”.

Il blocco della perequazione dal 2007 al 2021 non recuperata è stimata intorno al 23-25 %... a cui andrebbe aggiunta l'attuale ...

Noi pensionati siamo stufi di essere il BANCOMAT dello Stato !!!!

Attenzione: essendo per il biennio 2023-2024 verosimilmente nel 2024 nessun aumento della svalutazione che incorrerà nell'anno in corso cioè nel 2023 !!!